

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2228

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARETTA, GARAVAGLIA, PERANI, BORRI, BORRA, DAL CASTELLO, TUFFI, CILIBERTI, ALTERIO, MAZZOLA, CULICCHIA, ARMELLIN, MENSORIO, GALBIATI, RANDAZZO

Ordinamento della professione di pedagogista
e istituzione del relativo albo

Presentata l'8 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuol dare un contributo per definire un quadro normativo per la categoria professionale del pedagogista, figura che unitamente ad altre, contribuisce a fornire una più articolata lettura dei sempre complessi problemi da affrontare e delle relative modalità operative da attivare in tale campo.

Il pedagogista, che opera a vari livelli come specifica figura professionale presso gli enti centrali e periferici che se ne avvalgono per sostenere tecnicamente l'intervento nei settori di competenza e, complessivamente, le condizioni educative nella comunità, svolge funzioni di consulenza professionale per gli atti e gli interventi delle amministrazioni.

Tale competenza consiste nell'individuazione dei bisogni e degli ambiti ri-

spetto ai quali avviare una ricerca e nel predisporre le risorse e gli strumenti necessari a condurla; consiste, inoltre, nella progettazione e nel coordinamento delle attività di formazione degli operatori socio-educativi, socio-sanitari, socio-assistenziali e culturali; consiste, infine, nella programmazione, elaborazione e verifica dei piani di intervento dei vari enti nei settori di competenza.

Il pedagogista, per espletare le funzioni fin qui esposte, conosce e sa utilizzare i metodi della ricerca educativa; in particolare il pedagogista è esperto nella ricerca applicata le cui scelte e le cui metodologie si incontrano con i problemi affrontati nel progettare e nel fare formazione.

La ricerca educativa ha uno statuto epistemologico equivalente a quello di

ogni tipo di ricerca; essa si colloca all'interno delle problematiche delle scienze umane e sociali, comuni alla sociologia, alla psicologia, alla psichiatria, alla medicina, in relazione al rapporto fra teorico e sperimentale, tra qualitativo e quantitativo.

Le scienze umane si sono costituite appunto in « scienze » individuando approcci epistemici e metodologie in grado di cogliere sia gli elementi ricorrenti e generalizzabili dei fenomeni umani e sociali sia gli elementi soggettivi ed irripetibili.

La rilevanza e la necessità di una ricerca che esplori la complessità sociale, psicologica, educativa della vita quotidiana e che offra elementi di comprensione dei grandi processi sociali che investono le società urbane e trasformano le condizioni di vita della popolazione, è divenuta sempre più chiara nella nostra società come l'elemento essenziale per promuovere politiche di sviluppo nella gestione della crisi dello Stato sociale.

Il pedagogo utilizza i metodi della osservazione sistematica, dell'indagine clinica, della microsociologia; si tratta di metodi in grado di essere usati in situazioni naturali, di cogliere elementi di contesto e di relazione, di esplorare dimensioni soggettive o di piccolo gruppo, di collegare la conoscenza all'intervento.

La ricerca non è finalizzata solo alla formazione ma è promotrice di sperimentazioni, di nuove ipotesi di organizzazione di lavoro ed è necessaria per la progettazione di interventi di più largo registro.

Il pedagogo è quindi esperto in varie tecniche della ricerca educativa, è in grado di impostare un piano di ricerca, di condurlo avanti e di verificare l'iter di realizzazione e la produttività, nel caso sia affidata ad altri.

Il pedagogo, in quanto progettista della formazione, coordinatore della *équipe* di aggiornamento e figura di riferimento stabile di un progetto di aggiornamento, assolve un ruolo tecnico altamente specializzato e di direzione di *staff*.

La formazione svolta dal pedagogo è un'attività diversa da quella svolta dagli educatori di bambini, giovani e adulti.

Il pedagogo non è semplicemente un docente ma una figura professionale che ha il compito di elaborare quelle conoscenze e quei progetti necessari all'educatore per svolgere la sua attività, sia in direzione dei bambini che verso giovani o adulti.

In relazione alle esigenze di progettazione e pianificazione degli interventi da parte dei vari enti nei settori di competenza il pedagogo assolve alla funzione di programmatore a livello territoriale degli interventi.

Il pedagogo, quale esperto nel settore della educazione, rileva sistematicamente da una parte, risorse proprie dell'ente e disponibili nel territorio, al fine di attuare interventi, dall'altra, soddisfa i bisogni presenti nella popolazione in forma sia di domanda esplicita sia di domanda latente o come bisogno insorgente, a fronte di uno sviluppo e di una trasformazione della realtà socio-economica del territorio e di una diversa distribuzione sociale delle conoscenze, della creazione di nuovi saperi e di una nuova cultura.

La rilevazione di risorse e di bisogni è finalizzata alla programmazione nel settore da parte dell'ente, in raccordo con quella complessiva alla quale l'ente partecipa ed in particolare in collegamento con la programmazione di tutti gli interventi sociali (sanità, assistenza, cultura, tempo libero, e ancor di più le politiche incentrate su singoli soggetti: donne, giovani, anziani) messi in atto dall'ente; determina quindi in sede tecnica le scelte dell'ente, nella misura in cui in ogni programmazione sono insite le finalità e l'individuazione degli obiettivi.

La presente proposta di legge, inoltre, vuole evidenziare che la disomogeneità di trattamento normativo, per questa come per altre categorie professionali riconosciute, non trova oggi più alcuna ragione di essere. Siamo, in qualità di legislatori, in ritardo rispetto ad entità, le regioni, cui dovremmo servire da guida tracciando le linee direttive per la loro azione, nel pieno rispetto delle autonomie loro attribuite. Infatti le regioni hanno già, anche se non nella totalità, affrontato il problema,

dando a questa figura la dignità che le spetta, inserendola, ad esempio, nei loro piani socio-educativi, socio-sanitari, socio-assistenziali e culturali.

Esiste oggi una linea di confine tra le diverse professionalità non mediche tracciata dalla presenza o assenza di specifici albi professionali. Questa linea di confine, oggi solo interna al Paese, diventerà anche la linea di confine che ci separerà dal resto dell'Europa e che pertanto dovrebbe costituire un forte incentivo per rispondere alle domande di professionalità e di autonomia funzionale che permettano alla nazione di adeguarsi, in questo come in altri campi, agli *standard* europei.

Bisogna eliminare le lacune normative che generano tensione fra le varie figure professionali poiché le più forti erodono spazi professionali alle più deboli, che usufruiscono così di minore tutela.

Il riconoscimento pubblico della professionalità del pedagogo contribuisce a valorizzarne il ruolo e la funzione all'interno della società e comporta il controllo di una concorrenza dilagante attraverso la garanzia dell'esercizio esclusivo di ciascuna attività professionale.

Non dobbiamo dimenticare la necessità di riconoscere attività che hanno già raggiunto, nella concreta pratica professionale, notevole affidabilità e responsabilità nell'espletamento della loro funzione sociale, nonché la necessità di definire con chiarezza i confini professionali, visto il margine di indistinzione e di confusione che portano con sé i processi di formazione di figure « nuove », che necessitano di una definizione degli ambiti di intervento.

La tutela del cittadino discende direttamente, almeno in linea di principio, dalla non anteposizione dell'interesse economico alle finalità della funzione sociale che si viene a realizzare con l'istituzione dell'albo professionale, che garantisce sì una precisa fisionomia giuridica e fiscale, ma implica, d'altra parte, il controllo dal punto di vista qualitativo dell'*iter* di formazione delle nuove leve professionali. Questo, traducendosi in una barriera quantitativa degli ingressi all'esercizio della professione, rappresenta, non solo di per sé, una garanzia per il cittadino — utente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione della professione di pedagogo).

1. Lo svolgimento della professione di pedagogo si caratterizza per:

a) l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, la progettazione e l'organizzazione delle attività pedagogiche e la loro verifica;

b) l'esercizio di consulenze tecnico-scientifiche sugli indirizzi e le modalità gestionali proprie del settore socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale e culturale;

c) l'individuazione, nel proprio ambito pedagogico, di soluzioni adeguate in relazione ai problemi che presentano i minori e le loro famiglie, soprattutto in presenza di fenomeni di emarginazione;

d) la formulazione di progetti che abbiano considerazione delle varietà dell'uomo e, in particolare, degli handicappati;

e) il sostegno e la consulenza pedagogica al minore, nella famiglia, nel gruppo, negli organismi sociali e nella comunità in cui si sviluppa la sua personalità;

f) la programmazione, la sperimentazione, la verifica, la ricerca, la formazione e la didattica nello specifico ambito professionale.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogo).

1. Per esercitare la professione di pedagogo è necessario aver conseguito l'abi-

litazione in pedagogia dopo aver superato un apposito esame di Stato ed essere stato iscritto nell'albo professionale di cui all'articolo 3.

2. L'esame di Stato di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1 i laureati in pedagogia. Sono ammessi altresì i laureati in scienze dell'educazione, con specializzazione in pedagogia conseguita successivamente alla laurea.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo dei pedagogisti).

1. È istituito l'albo dei pedagogisti.

2. Agli iscritti all'albo dei pedagogisti si applica l'articolo 622 del codice penale.

ART. 4.

(Istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti).

1. Il Ministro di grazia e giustizia emana, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti, assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate le condizioni per l'ammissione all'ordine da parte degli interessati, l'ordinamento interno dell'ordine e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

3. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei pedagogisti.

ART. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo dei pedagogisti).

1. Per essere iscritti all'albo dei pedagogisti è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato rispetto al quale viga in materia la condizione di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero per servizio in qualità di pedagogo di enti o di imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

ART. 6.

(Modalità di iscrizione all'albo dei pedagogisti).

1. Per l'iscrizione all'albo dei pedagogisti l'interessato inoltra domanda, redatta su carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 5, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

2. Per i dipendenti pubblici, nella domanda di cui al comma 1, dovrà inoltre essere specificato se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Nel caso in cui l'esercizio della libera professione sia precluso, ne viene riportata sull'albo apposita annotazione, con la relativa motivazione.

ART. 7.

(Delibera di iscrizione all'albo dei pedagogisti).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esamina le domande di cui all'articolo 6 entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede motivatamente, deliberando sulla base della relazione di un membro. Della seduta del consiglio è redatto apposito verbale.

ART. 8.

(Anzianità di iscrizione all'albo dei pedagogisti).

1. L'anzianità di iscrizione all'albo dei pedagogisti è determinata dalla data della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 7.

2. L'iscrizione all'albo avviene rispettando l'ordine cronologico della data della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 7.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine dell'iscrizione.

4. L'albo contiene, per ciascun iscritto, l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita e della residenza, nonché, per i soggetti sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

ART. 9.

(Cancellazione dall'albo dei pedagogisti).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo dei pedagogisti:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) quando venga a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d)

dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato dalle condizioni richieste per i cittadini residenti all'estero alla lettera *d*) del citato articolo 5.

2. Il consiglio pronuncia la cancellazione dell'albo dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera *a*) del comma 1.

ART. 10.

(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto da sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, da quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti dell'albo. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione degli eletti. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla sua costituzione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce incarichi ai consiglieri, ove necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, ne cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo, e degli aggiornamenti annuali,

al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove siano richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 25;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

ART. 11.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, da altre disposizioni, ovvero dal consiglio.

2. Il presidente rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 12.

(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è convocato dal presidente e si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione del consiglio non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 13.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità del destinatario la comunicazione delle decisioni del consiglio è effettuata mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 14.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri dal Ministro di grazia e giustizia, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea degli iscritti per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio nei casi di cui al comma 1 e la nomina del commissario straordinario di cui al comma 2 sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario straordinario ha facoltà di nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato composto da non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15.

(Impugnazione delle deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e dei risultati elettorali).

1. Le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

ART. 16.

(Termini per la presentazione delle impugnazioni).

1. Le impugnazioni di cui all'articolo 15 sono proposte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. Le impugnazioni dei risultati elettorali non hanno effetto sospensivo.

ART. 17.

(Decisioni sulle impugnazioni).

1. Sulle impugnazioni delle deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui all'articolo 15, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere davanti alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 18.

(Elezioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine è effettuata nei

trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Il consiglio è eletto dagli iscritti all'albo dei pedagogisti, i quali esercitano il diritto di voto presso il seggio costituito nella sede del consiglio, o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o è consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno, e delle ore di inizio e di chiusura delle operazioni di voto in prima ed in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire, prima della chiusura delle votazioni, al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. La votazione è chiusa in prima convocazione qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. Nel caso in cui in prima convocazione non abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto, il presidente, sigillate le schede in una busta, rinvia la votazione alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 19.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario straordinario di cui all'articolo 14, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vicepresidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti del seggio elettorale.

ART. 20.

(Votazione).

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal consiglio nazionale, con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale dei pedagogisti. Tali schede, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione sono firmate all'esterno da uno degli scru-

tatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, che seguono immediatamente nella graduatoria. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

ART. 21.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

1. Il presidente del seggio comunica al presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine o al commissario straordinario di cui all'articolo 14 i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio.

2. I risultati delle elezioni sono comunicati al consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

ART. 22.

(Riunioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine. Cariche).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario straordinario di cui all'articolo 14, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ne dà comunicazione agli eletti e li convoca per l'insediamento. Nella riunione di insediamento, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vicepresidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Dell'elezione di cui al comma 1 è data comunicazione al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia.

3. Per la validità delle riunioni del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o non possono presiedere per qualsiasi motivo, la riunione è presieduta dal membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e negli altri casi il voto del presidente.

ART. 23.

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso contro l'elezione di un intero consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al consiglio nazionale dell'ordine e al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario che provvede, ai sensi dell'articolo 14, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti per l'elezione del nuovo consiglio.

ART. 24.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, al termine del procedimento

disciplinare di cui all'articolo 25, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore ad un anno;
- d) radiazione dall'albo.

2. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio di professioni, previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione dall'albo opera di diritto quando l'iscritto è stato condannato con provvedimento passato in giudicato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato dall'albo ai sensi del comma 3 può, a domanda, esservi di nuovo iscritto quando abbia ottenuto la riabilitazione di cui all'articolo 683 del codice di procedura penale.

5. Contro le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 15.

ART. 25.

(Procedimento disciplinare).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la comunicazione all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni con cui è inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 24, comma 1, sono comunicate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità del destinatario le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 26.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, e dai presidenti dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il consiglio nazionale dura in carica tre anni.

2. La prima riunione del consiglio nazionale è convocata dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Il consiglio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, da altre disposizioni ovvero dal consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

6. Il consiglio nazionale ha le seguenti competenze:

a) adotta il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, alla cura del patrimonio mobiliare ed immobiliare dello stesso, nonché alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione degli stessi, che avviene mediante apposito referendum;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti la professione, relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove previsti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali minime e massime degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

h) determina i contributi annuali da corrispondere da parte degli iscritti all'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

ART. 27.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine).

1. In sede di prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario di cui al comma 1, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per titoli di cui all'articolo 29, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali e provinciali dell'ordine, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio elettorale, un vice presi-

dente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

ART. 28.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 5, è consentita, sulla base di apposita domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui al comma 1 dell'articolo 27:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed in quiescenza, che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica, anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprano o che abbiano ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica, per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in pedagogia;

b) a coloro che ricoprano o che abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche svolgendo attività di servizio attinenti alla pedagogia per l'accesso allo svolgimento delle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea e il superamento di un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito di disposizioni in sanatoria;

c) ai laureati che da almeno cinque anni svolgano attività di pedagogista, anche in posizione di fuori ruolo, presso enti o istituzioni pubbliche o private;

d) ai laureati che da almeno quattro anni svolgano, effettivamente e in maniera continuativa, attività di collaborazione o consulenza in settori attinenti alla pedagogia con enti o istituzioni pubbliche o private;

e) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche, ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

ART. 29.

(Sessione speciale di esame di Stato).

1. In sede prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale sono ammessi:

a) coloro che svolgono o che abbiano svolto attività di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso alla quale era richiesto il diploma di laurea;

b) i laureati in pedagogia da almeno due anni;

c) i laureati in discipline diverse dalla pedagogia che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di pedagogista contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti al controllo o alla vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;

d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia pedagogica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea;

e) coloro che abbiano conseguito da almeno due anni titoli accademici in pedagogia presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in pedagogia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di avere svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di pedagogista.

ART. 30.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 27, 28 e 29, valutati in lire 10 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.